REGOLAMENTO (CEE) N. 401/70 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione per le arance dolci, i mandarini, i limoni e le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 159/66/CEE, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro ; che deve essere tenuto conto altresí delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione ;

considerando che attualmente le arance dolci, i mandarini, i limoni e le uve da tavola possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti ; che, per consentire tali esportazioni, è opportuno fissare la restituzione per i prodotti in causa per un periodo che assicuri agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo della restituzione ; che tale periodo può essere determinato in funzione degli usi commerciali ;

considerando che, in caso di necessità, la restituzione può essere modificata durante tale periodo ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati delle arance dolci, dei mandarini, dei limoni e le uve da tavola, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato nell'allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione delle arance dolci, dei mandarini, dei limoni e le uve da tavola sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1º marzo 1970

— fino al 31 maggio 1970 per le arance dolci, i limoni e le uve da tavola ;
— fino al 31 marzo 1970 per i mandarini.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1970.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

ALLEGATO

Ammontare della restituzione per le arance dolci, i mandarini, i limoni e le uve da tavola

(u.c. / 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
08.02 A I	Arance dolci, fresche	3,36
ex 08.02 B	Mandarini, freschi	1,92
ex 08.02 C	Limoni, freschi	1,44
08.04 A I	Uve da tavola, fresche	16,00